SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2004

dell'8 giugno 2004

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo [1], firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo.

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/205/CE della Commissione, del 1º marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia [2].

(3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 68 (decisione 2002/878/CE della Commissione) nella parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il punto seguente:

«69. **32004 D 0205**: decisione 2004/205/CE della Commissione, del 1º marzo 2004, recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 23).»

Articolo 2

Il testo della decisione 2004/205/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

[1] GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3
[2] GU L 65 del 3.3.2004, pag. 23.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
S. GILLESPIE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.